

## REGOLAMENTO DELLA FONDAZIONE

### "DURANTE NOI ONLUS"

#### Art. 1 Applicazione

Il presente regolamento, adottato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto, stabilisce le norme di funzionamento della Fondazione medesima. Modifiche ed integrazioni sono adottate dal Consiglio di Amministrazione, in conformità alle norme statutarie.

#### Art. 2 Membri della Fondazione

Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto della Fondazione, i membri della Fondazione sono così individuati:

- Fondatori Promotori;
- Fondatori;
- Partecipanti Istituzionali;
- Sostenitori.

#### Art. 3 Domanda di partecipazione e procedure di ammissione

**3.1)** Gli Enti, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, italiane o straniere, che intendano aderire alla Fondazione, acquisendo una delle qualifiche di cui infra, devono provvedere ad inoltrare al Presidente della Fondazione una richiesta scritta che deve almeno contenere:

**a)** i dati identificativi del soggetto richiedente:

- Persona Fisica: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, telefono, indirizzo email;
- Persona giuridica: denominazione, tipologia giuridica (spa, srl, ente pubblico ecc), sede, Codice Fiscale/Partita IVA, indirizzo email, indicazione del legale rappresentante; la domanda deve inoltre contenere una presentazione dell'ente ed una specifica indicazione dell'attività svolta dal soggetto giuridico richiedente;

**b)** la descrizione del tipo di contribuzione alla Fondazione e la dichiarazione da parte del richiedente di essere a conoscenza e di accettare sia lo Statuto sia il Regolamento della stessa Fondazione vigenti al momento della presentazione della domanda; se tale contribuzione consiste in beni in natura ovvero in diritti, è necessario indicare il valore dei medesimi, secondo una relazione peritale di stima volontaria, da allegare alla domanda;

**c)** l'indicazione dell'eventuale impegno pluriennale alla contribuzione alla Fondazione da parte del soggetto richiedente;

d) per i Partecipanti Istituzionali, l'eventuale indicazione del progetto cui il proprio contributo è destinato.

**3.2)** Le deliberazioni sulla partecipazione e sull'inquadramento nell'una e nell'altra categoria di membri sono assunte dal Consiglio di Amministrazione e sono inappellabili.

**3.3)** Entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di partecipazione, il Consiglio di Amministrazione comunicherà tramite email all'indirizzo indicato dal richiedente l'accettazione della richiesta di associazione, indicando le modalità, i tempi e le procedure di ammissione alla stessa Fondazione.

**3.4)** Per talune categorie di membri, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare una modalità semplificata e generalizzata sia di presentazione della domanda di partecipazione sia di accettazione della medesima, nonché di rinnovo annuale della stessa partecipazione alla Fondazione.

**3.5)** In deroga alla procedura descritta, i Sostenitori sono ammessi automaticamente senza necessità di delibera o comunicazione da parte del Consiglio di Amministrazione al momento della sottoscrizione del modulo di richiesta e del versamento del contributo per il primo anno.

**3.6)** Qualora sia reputato opportuno per l'attività della Fondazione, i rapporti tra la Fondazione medesima ed i soggetti che intendono aderirvi possono essere regolati da apposita convenzione.

#### **Art. 4 Fondatori Promotori**

I Fondatori Promotori possono nominare altri Fondatori Promotori, in sostituzione di quelli cessati dalla carica per qualsiasi motivo, fra persone che abbiano i seguenti requisiti:

- ne facciano richiesta nel rispetto dell'art. 3 del presente Regolamento, impegnandosi a rispettare lo Statuto ed il presente Regolamento;
- siano tutori di disabili, ovvero legate a persone disabili o a famiglie di disabili da vincoli di parentela o in ragione del loro ufficio;
- siano stati Fondatori per almeno tre anni oppure siano stati designati dal Fondatore Promotore decaduto, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto.

\* \* \* \*

I Fondatori Promotori possono rinunciare volontariamente al proprio ruolo mediante comunicazione scritta rivolta al Consiglio di Amministrazione e tale rinuncia ha effetto dalla ricezione della stessa da parte del Consiglio. Tale comunicazione può o meno contenere la designazione del proprio successore ai sensi dell'Art. 9 dello Statuto.

In ogni caso di cessazione dal ruolo di un Fondatore Promotore, gli altri Fondatori Promotori non potranno procedere alla designazione di un successore per un periodo pari almeno a 120 (centoventi) giorni, al fine di consentire a chiunque ne abbia interesse di portare a conoscenza della Fondazione eventuali disposizioni (testamentarie o *inter vivos*) del Fondatore Promotore cessato in merito alla propria sostituzione, ai sensi di Statuto. Decorso inutilmente detto termine, i Fondatori Promotori esistenti potranno provvedere liberamente, nel rispetto dello Statuto, alla sostituzione del cessato. Anche qualora successivamente venisse rinvenuta la designazione, la stessa sarà comunque definitivamente priva di efficacia nei confronti della Fondazione.

#### **Art. 5 Fondatori**

Il Consiglio di Amministrazione può nominare Fondatori i genitori, parenti o tutori di disabili che abbiano tutti i seguenti requisiti:

- ne facciano richiesta nel rispetto dell'art. 3 del presente Regolamento, impegnandosi a rispettare lo Statuto ed il presente Regolamento;
- contribuiscano al fondo di dotazione e/o al fondo di gestione mediante l'attribuzione a titolo gratuito di beni mobili o immobili, denaro e/o diritti, per un valore non inferiore ad Euro 2.000,00 (duemila/00) *una tantum*, oppure partecipino alla vita della Fondazione attraverso la prestazione di servizi che, a giudizio insindacabile del Consiglio di Amministrazione, abbiano un valore almeno pari al suddetto importo;
- siano stati Sostenitori o Partecipanti Istituzionali per almeno tre anni, fatta salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di derogare a tale ultimo requisito qualora il richiedente si sia distinto per particolari meriti verso la Fondazione;
- versino annualmente un contributo in denaro, beni o servizi, per un valore non inferiore a quello previsto per i Sostenitori.

#### **Art. 6 Partecipanti Istituzionali**

Il Consiglio di Amministrazione può nominare Partecipanti Istituzionali le persone fisiche, giuridiche, pubbliche o private, italiane o straniere, che ne facciano richiesta nel rispetto dell'art. 3 del presente Regolamento ed aderiscano alla Fondazione impegnandosi a rispettare lo Statuto ed il presente Regolamento ed inoltre a contribuire al fondo di dotazione e/o al fondo di gestione mediante un contributo su base pluriennale in denaro, beni o servizi, nella misura che sarà caso per caso determinata dal Consiglio di Amministrazione.

I Partecipanti Istituzionali potranno operare la destinazione del proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione al momento della presentazione della richiesta.

#### **Art. 7 Sostenitori**

Sono automaticamente Sostenitori le persone fisiche, giuridiche, pubbliche o private, italiane o straniere, che ne facciano richiesta nel rispetto dell'art. 3 del presente Regolamento ed aderiscano alla Fondazione impegnandosi a rispettare lo Statuto ed il presente Regolamento ed inoltre a contribuire al fondo di dotazione e/o al fondo di gestione mediante un contributo annuo in denaro, beni o servizi, per un valore non inferiore ad Euro 100,00 (cento/00) annui. Tale importo sarà valido per un triennio (quindi sino alla chiusura dell'esercizio 2018) e si rinnoverà automaticamente di triennio in triennio, salvo diversa delibera del Consiglio di Amministrazione.

La qualifica di Sostenitore:

- nel caso di versamenti in denaro, decorre automaticamente dal giorno successivo al versamento in denaro del contributo annuale, sempre che sia stata comunque antecedentemente presentata regolare domanda di partecipazione alla Fondazione;
- nel caso di prestazioni di servizi o cessioni di diritti, decorre dal momento in cui venga sottoscritto l'apposito contratto;
- cessa, indipendentemente dal momento dell'ottenimento della medesima, con lo spirare dell'esercizio finanziario in corso al momento della richiesta di iscrizione.

Nel caso in cui il Sostenitore volesse rinnovare per gli anni successivi al primo la propria partecipazione alla Fondazione, sarà sufficiente che lo stesso versi il contributo annuale in denaro previsto per la suddetta categoria entro e non oltre il 31 marzo dell'esercizio finanziario per il quale viene corrisposto lo stesso contributo.

#### **Art. 8 Procedura di esclusione**

Qualora relativamente ad un membro (con l'eccezione dei Fondatori Promotori, che non possono essere esclusi per Statuto) si verifichi una causa legittimante l'esclusione di cui all'art. 13 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione contesta la causa di esclusione per iscritto al membro interessato mediante raccomandata A/R o mediante email all'indirizzo comunicato al momento dell'iscrizione o successivamente variato, concedendo un termine di almeno venti giorni per replicare o per, qualora si tratti di causa sanabile, procedere a regolarizzare la propria posizione.

In caso di risposta, il Consiglio di Amministrazione valuta la posizione del membro e, se lo ritiene opportuno, lo convoca informalmente per i dovuti chiarimenti.

In caso di assenza di risposta o comunque di risposta non soddisfacente, il Consiglio di Amministrazione delibera senz'altro l'esclusione con pronuncia inappellabile e la comunica al membro con le modalità di cui sopra, con effetto dell'esclusione stessa dal momento di ricezione della comunicazione.

#### **Art. 9 Foro competente**

Qualsiasi controversia relativa all'applicazione del presente Regolamento o dello Statuto della Fondazione è sottoposta alla giurisdizione esclusiva del Foro di Milano.

#### **Art. 10 Entrata in vigore e rinvio**

Il presente regolamento entra immediatamente in vigore alla data di approvazione da parte del Consiglio d'Amministrazione.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano lo statuto e le normative, nazionali e comunitarie, disciplinanti le materie oggetto del regolamento.